

Le nuove modifiche della Legge Regionale 12/2005

Il legislatore regionale è davvero instancabile: nell'arco di un paio di settimane ha approvato ben due leggi (la n. 7 del 5 febbraio 2010 e la n. 12 del 22 febbraio 2010) che hanno modificato svariate disposizioni della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. Tre delle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 7/2010 appaiono particolarmente interessanti.

Approvazione dei PGT e delle varianti di Piano Regolatore

La Legge n. 7/2010 ha modificato nuovamente gli Articoli 25 e 26 della Legge Regionale n. 12/2005.

In origine l'Articolo 25 stabiliva che gli strumenti urbanistici previgenti avrebbero conservato efficacia fino all'entrata in vigore dei Piani di Governo del Territorio, "e comunque non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge", vale a dire non oltre il 31 marzo 2009; successivamente, con l'Articolo 1 della Legge Regionale 10 marzo 2009 n. 5, tale termine era stato procrastinato al 31 marzo 2010; con la Legge n. 7/2010 esso è stato ulteriormente procrastinato al 31 marzo 2011, e non è detto che i rinvii finiscano qui.

Contemporaneamente, peraltro, il legislatore ha profondamente modificato anche l'Articolo 26 della Legge Regionale n. 12/2005, riducendo considerevolmente i casi in cui, nell'attesa del PGT, i comuni possono apportare varianti ai piani regolatori vigenti.

Tali casi sono elencati dal primo comma del precedente Articolo 25, ma il nuovo testo dell'Articolo 26 ha fissato la regola generale per cui le disposizioni dettate dal citato primo comma non trovano applicazione nei comuni che alla data del 31 marzo 2010 non abbiano almeno adottato il PGT.

Lo stesso Articolo 26, peraltro, ha individuato numerose eccezioni a questa regola:

- anzitutto è "fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010": anche dopo quest'ultima data, quindi, possono essere approvate le varianti di Piano Regolatore che i

consigli comunali avevano in precedenza adottato avvalendosi dell'Articolo 25.

- Secondariamente, anche dopo il 31 marzo 2010 gli sportelli unici per le attività produttive possono approvare i progetti di insediamenti produttivi in variante al Piano Regolatore, applicando l'Articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447.

- I consigli comunali possono approvare le varianti di Piano Regolatore "finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale", applicando la procedura regolata dall'Articolo 2 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23.

- Possono essere approvati accordi di programma in variante al Piano Regolatore, ai sensi dell'Articolo 6 della Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2.

- Possono essere approvati programmi integrati di intervento aventi rilevanza regionale in variante al Piano Regolatore, ai sensi dell'Articolo 92 della Legge Regionale n. 12/2005 (sono programmi integrati di intervento aventi rilevanza regionale quelli che contemplano interventi finanziari a carico della Regione, quelli preordinati alla realizzazione di opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, oppure da altri piani e programmi regionali di settore, quelli che prevedono la realizzazione di grandi strutture di vendita, e quelli finalizzati alla realizzazione di opere dello Stato o di interesse statale).

- Ed infine, anche dopo il 31 marzo 2010 possono continuare indisturbati ad approvare le varianti di Piano Regolatore indicate dal primo comma dell'Articolo 25, i "comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015", vale a dire i comuni di Milano, Pero, Rho, Baranzate e Arese (un'eccezione davvero poco comprensibile, ove riferita a varianti di Piano Regolatore preordinate alla realizzazione di opere diverse da quelle ritenute indispensabili per l'Expo).

Le opere di urbanizzazione previste dai Piani Attuativi

La nuova Legge ha modificato anche l'Articolo 46 della Legge Regionale n. 12/2005. Riprendendo una regola introdotta dall'Articolo 12 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 60, il testo originario del citato Articolo 46 disponeva che, ove la realizza-

zione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi "comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza": in forza di questa disposizione, quindi, il costo delle opere di urbanizzazione primaria non poteva essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione secondaria, e viceversa. La Legge n. 7/2010 ha soppresso la parola "distintamente", per cui da oggi il costo complessivo delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, previste da un Piano Attuativo, può essere scomputato dall'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, il che in certe situazioni si può tradurre in un considerevole vantaggio per gli operatori (ed ovviamente in una correlativa penalizzazione per le finanze dei comuni, i quali sicuramente troveranno il modo di "rifarsi" nel corso della contrattazione che sempre accompagna l'approvazione dei Piani Attuativi).

La ristrutturazione edilizia

La problematica è abbastanza nota, ma merita di essere riassunta per sommi capi. Riprendendo un'interpretazione estensiva elaborata dalla giurisprudenza e consolidata nel corso degli anni, l'Articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 aveva ricondotto nel concetto di ristrutturazione edilizia anche gli interventi "consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente". Già questo stravolgeva la nozione corrente di "ristrutturazione: quando mai demolire e ricostruire un edificio, infatti, è stato considerato come "ristrutturazione"?

Successivamente, con l'Articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301 la norma era stata modificata, e per effetto di tale modifica erano stati compresi nel concetto di ristrutturazione edilizia gli interventi "consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" (quindi la ricostruzione poteva anche non essere "fedele", i materiali potevano avere anche caratteristiche diverse, e perfino il sedime dell'edificio poteva essere più o meno modificato).

A questo punto entrava in vigore l'Artico-

lo 27 della Legge Regionale n. 12/2005, il quale inseriva nella definizione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi "consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente...": il fatto che la disposizione regionale non contenesse alcun riferimento alla sagoma determinava in molti la convinzione che quest'ultima definizione facesse rientrare nella ristrutturazione anche la demolizione di un fabbricato esistente e la costruzione, al suo posto, di un edificio completamente diverso purché dotato della stessa volumetria.

Questi entusiasmi venivano però frenati dai Tribunali Amministrativi di Brescia e di Milano i quali con alcune decisioni sentenziavano che, per poter salvaguardare la legittimità costituzionale della norma regionale, non si poteva fare a meno di interpretarla nel senso che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato andava qualificata come ristrutturazione, solo se la nuova costruzione possedeva la stessa sagoma dell'edificio demolito.

Queste pronunce gettavano nello sconforto (se non nel panico) molti comuni e soprattutto molti operatori, che in passato avevano ottenuto titoli abilitativi per realizzare interventi ritenuti di ristrutturazione edilizia, ma che tali non erano secondo l'interpretazione seguita dai giudici amministrativi.

Per tentare di "rimediare" a questa situazione, con l'articolo 22 della Legge n. 7/2010 il legislatore regionale ha preteso di dare una "interpretazione autentica" del citato articolo 27, stabilendo che in tale articolo "la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma".

Come "rimedio" non sembra granché.

A parte l'italiano zoppicante e l'equivocità della disposizione (ma è proprio così difficile per i politici usare un linguaggio appropriato, parole chiare, espressioni inequivocabili? o forse lo fanno apposta?), appare anzitutto dubbio che il citato articolo 22 possa essere effettivamente qualificato come "interpretazione autentica" dell'articolo 27: secondo il consolidato insegnamento della Corte costituzionale, infatti, non basta che una norma di legge si autoqualifichi come tale per sostanzialmente veramente in una "interpretazione autentica", ma è indispensabile che di fatto essa intervenga esclusivamente su una disposizione previgente, producendo l'effetto di

chiarirne il significato e non di modificarne la portata.

Fermo restando quanto sopra, rimane comunque il fatto che i giudici amministrativi avevano spiegato diffusamente le ragioni (tutt'altro che peregrine) per cui a loro modo di vedere l'articolo 27, laddove interpretato come sostiene la nuova legge, sarebbe stato da considerare incostituzionale.

È quindi agevole prevedere che, alla prima occasione, i T.A.R. rimetteranno le due leggi alla Corte Costituzionale la quale, se riterrà fondate le eccezioni di incostituzionalità, abrogherà l'articolo 22 e confermerà l'interpretazione data dai giudici all'articolo 27 della Legge n. 12/2005.

In quel caso, i titoli abilitativi rilasciati in contrasto con tale interpretazione verranno annullati, e le costruzioni realizzate in attuazione degli stessi diverranno abusive e si troveranno soggette alle sanzioni previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 380/2001 (demolizione o, in caso di impossibilità della demolizione stessa, pagamento di una sanzione pecuniaria pari al valore di mercato dell'opera abusiva).

Non è chiaro se il legislatore regionale abbia riflettuto sulle possibili, devastanti conseguenze del proprio operato (e sulla comicità di una norma che pretende di qualificare come "ristrutturazione edilizia" la demolizione di un fabbricato a la costruzione, più o meno al suo posto, di un edificio completamente diverso).

Onde evitare il rischio di subire ingenti danni di cui non verranno risarciti da alcuno, è opportuno che almeno gli operatori del settore riflettano molto bene prima di avvalersi di una disposizione che, così interpretata, la magistratura competente ha già dichiarato di considerare incostituzionale.

W. F.

In Lombardia, nei comuni che non abbiano ancora istituito la Commissione per il paesaggio, a quale organo spetta il compito di esprimere il parere relativo ai giudizi di impatto paesistico previsti dalle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale?

Il quinto comma dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 dispone che, sino all'istituzione delle Commissioni per il paesaggio, i pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in merito all'irrogazione delle sanzioni in materia paesaggistica, e in merito alle istanze di condono edilizio devono essere espressi dalle Commissioni edilizie integrate con gli esperti in materia paesaggistico-ambientale.

La norma nulla dice a proposito dei pareri relativi ai giudizi di impatto paesistico, ma pare fondato ritenere (quanto meno in via analogica) che nell'attesa che le Commissioni per il paesaggio entrino in funzione, spetti alle Commissioni edilizie integrate anche il compito di esprimere questi ultimi pareri.

LE VOSTRE DOMANDE

Il curatore della rubrica risponderà ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail:

legislazione@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.

L'inquinamento elettromagnetico

Lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e delle reti di trasmissione elettrica, a causa della sempre crescente urbanizzazione del territorio, ha portato a un determinante interesse verso l'impatto che l'inquinamento elettromagnetico può avere su cose e persone.

Al naturale campo elettromagnetico terrestre si sovrappongono, infatti oggi, effetti fisici dovuti all'interferenza impiantistica di elettrodotti, impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile, principali cause dell'inquinamento riscontrabile all'interno dei nostri tessuti urbani.

Parliamo di inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle conseguenze che lo stesso può comportare sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. L'esposizione a tali campi, e quindi ad onde elettromagnetiche, può infatti determinare effetti biologici che stanno al di fuori dell'intervallo in cui un organismo può normalmente compensarli, arrecando quindi danno alla salute. Effetti prevalenti dell'esposizione a tale inquinamento sono il riscaldamento dei tessuti e l'induzione di correnti elettriche sul corpo umano.

Ad oggi i livelli di attenzione da valutare in fase di progettazione sono dettati dalla Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a tali campi.

In caso di terreni attraversati da elettrodotti - termine con il quale si intende "l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione" (Legge Quadro n. 36/2001) - o sui quali insistono impianti radio-televisivi o Stazioni Radio Base (impianti fissi per telefonia mobile), il progettista deve valutare le eventuali fasce di rispetto da mantenere per preservare la salute degli utenti, a seconda della destinazione d'uso dei fabbricati edificandi.

Un elettrodotto infatti genera un'intensità di campo elettromagnetico proporzionata alla tensione di esercizio e quindi alla capacità dello stesso; l'intensità del campo

magnetico dipende dalla corrente che circola nei conduttori e di conseguenza aumenta al crescere della corrente trasportata; quest'ultima può variare nell'arco della giornata a seconda della richiesta di energia elettrica da parte degli utenti (l'intensità dei campi magnetici generati dalle linee elettriche per esempio raggiunge valori minimi nelle ore notturne).

È altresì vero che il decadimento dell'intensità di campo è proporzionato all'aumentare della distanza dall'asse dell'elettrodotto, e sempre influenzato dal numero di conduttori e dalla loro disposizione.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 individua i seguenti importanti valori di rispetto:

- limite di esposizione per induzione magnetica (Art. 3 - valore d'immissione che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori) = 100 μ T;
- valore di attenzione (Art. 3 - valore cautelativo per aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere) = 10 μ T (da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio);
- obiettivo di qualità (Art. 4), nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere in prossimità di linee di trasporto ed installazioni elettriche (cabine di trasformazione, ecc.) già presenti nel territorio = 3 μ T (da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio).

Per meglio comprendere quale sia l'iter di progetto preliminare da seguire nel caso di terreni attraversati dagli impianti succitati si può portare ad esempio un caso pratico: si valuti il progetto di un fabbricato ad uso residenziale (in tal caso ci si riferisce all'Art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, obiettivi di qualità) di due piani fuori terra, su un terreno attraversato da un elettrodotto con le seguenti caratteristiche:

- traliccio semplice,
- altezza cavi traliccio da quota campagna: +25.37 m # +26 m # +25.37 m,
- tensione 380 KV per un diametro del cavo di 31.5 mm.

Il progettista, nell'affrontare la problematica, dovrà porre attenzione al punto di esposizione del suo fabbricato più vicino



Sonda per misura induzione magnetica in banda larga.

all'elettrodotto, verosimilmente posizionato all'ultimo piano abitabile dell'edificio, e su di esso effettuare le valutazioni preventive più restrittive.

I risultati relativi a questa situazione, nella modellistica prevista, portano a distanze di rispetto, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità, sotto riportate:

OBIETTIVO DI QUALITÀ 3 μ T	
Altezza di valutazione dal piano campagna (m)	Distanza consentita dall'asse dell'elettrodotto
5	36m - 2.96 μ T
4	36m - 2.86 μ T
3	34m - 2.93 μ T
2	33m - 2.97 μ T
1	32m - 2.99 μ T

Il professionista quindi, per esposizioni di persone situate al piano primo, dovrà in questo caso valutare una distanza di rispetto di circa 36 m dall'asse dell'elettrodotto. I Comuni, le ARPA e le ASL, che valutano la compatibilità del progetto col sito in cui lo stesso va a collocarsi, sono gli Enti che normalmente richiedono a progettisti e costruttori di effettuare le valutazioni preliminari relativamente ai campi elettromagnetici eventualmente presenti. Dall'esito coerente di tali valutazioni col

posizionamento dell'edificio sul territorio dipende infatti la congruità normativa e quindi amministrativa degli interventi, senza la quale non sarebbe possibile ottenere

i permessi necessari all'avvio del processo costruttivo.

Daniele Luinetti e Ilaria Nava

Caratteristiche del campo elettromagnetico

Il campo elettromagnetico viene generato dal movimento di cariche elettriche nello spazio. Esso è costituito da onde elettromagnetiche che si propagano con una determinata frequenza (la cui unità di misura è l'Herz) in relazione al numero di oscillazioni che le stesse compiono in un secondo.

L'unità di misura del campo elettromagnetico è riconosciuta universalmente come Ampère su metro (A/m). È però usuale trovare valori espressi in microtesla (μT) quando ci si vuole riferire nel particolare al campo di induzione magnetica, comunque legato da una costante proporzionale al valore di campo magnetico espresso in A/m.

Il catasto elettromagnetico

La sempre crescente attenzione e sensibilità a livello nazionale - ma soprattutto locale - verso l'esistenza di sorgenti inquinanti elettromagnetiche ha portato alla realizzazione di un loro censimento da mettersi a sistema attraverso la costituzione di un Catasto Nazionale delle Sorgenti Fisse e Mobili di campi elettromagnetici, da realizzarsi in coordinamento con i catasti regionali, in adempimento all'Art.7 della Legge quadro 36/2001. La realizzazione del Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN) è infatti delegata dalla Legge quadro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Il MATTM ha poi dato incarico di realizzazione del "Sistema del catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici nazionale e dei catasti delle sorgenti dei campi elettromagnetici regionali" all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA).

La costituzione di tali Catasti sarà funzionale a un sempre più capillare e integrato controllo territoriale di tale fenomeno, alla raccolta di dati per future attività pianificatorie, ma anche all'attività di informazione e divulgazione di tali tematiche per la popolazione.

Come posso migliorare la resistenza acustica di un serramento già in opera senza doverlo necessariamente sostituire?
Cristina Deponti

Sulle caratteristiche di resistenza acustica del vetro non si potranno ottenere miglioramenti senza sostituzione dello stesso con altro vetro stratificato. Conviene quindi concentrarsi nel contenere la permeabilità all'aria del serramento, in modo da limitare il passaggio di rumorosità dall'esterno, applicando alcuni dei seguenti suggerimenti:

- sigillare i profili vetro/serramento con materiale elastico come il silicone;
- applicare guarnizioni elastiche sulle battute serramento/telaio;
- verificare l'esistenza di aperture esistenti tra telaio del serramento e muratura, solitamente nascosti dai coprifili, e provvedere al loro contenimento sigillando con materiali elastici ad alta densità come neopreme o silicone;
- provvedere ad opportuna registrazione delle cerniere del serramento, così da consentire un corretto lavoro delle guarnizioni e migliorare il contenimento al passaggio dell'aria dal serramento e quindi della rumorosità.

LE VOSTRE DOMANDE

I curatori della rubrica risponderanno ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail:

normeeprogetti@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.

Professione: il CNAPP propone i Protocolli Prestazionali

Il processo di rinnovamento dell'ampio settore urbanistico ed edilizio, in risposta e adeguamento a nuovi principi, criteri e contenuti, dovuto a una mutata realtà economica e a un naturale evolversi delle scienze e delle tecnologie, ha portato, negli ultimi anni, a urgenti esigenze di approfondimento delle competenze delle figure professionali in un quadro normativo caratterizzato da grande dinamismo proteso a garantire una migliore qualità del vivere, dalla produzione edilizia, alla realizzazione di infrastrutture, a una più articolata gestione del territorio.

Se è naturale che i profondi cambiamenti possono generare momenti di apparente quiete e di "messa a regime" di nuovi apparati operativi, analogamente, è sentita dagli addetti ai lavori, l'esigenza di percorrere nuovi itinerari, che a fronte di una più raffinata regolamentazione delle discipline rivolgono le proprie attenzioni a strumenti di gestione più adeguati nella puntualità e nei contenuti.

Il grande apparato di produzione legislativa e normativa, che ha velocemente recepito le novità e posto in essere norme e regolamenti adatti alle più approfondite conoscenze, ha assunto parallelamente nuovi principi giuridici demandando alla figura professionale molteplici responsabilità operative in una logica di semplificazione e snellimento delle procedure.

In tal senso, nel 2006 il Decreto Bersani, noto come il "decreto sulle liberalizzazioni", nel principio di una maggiore libertà dell'attività professionale delegava di fatto agli Ordini Professionali il compito di "definire e tutelare gli *standard* di qualità delle prestazioni professionali, a tutela del cittadino (consumatore)".

Standard e qualità delle prestazioni da tempo sono stati argomenti di ampio dibattito, anche nel corso del Congresso Nazionale dell'Architettura Italiana, in cui sono stati esaminati i criteri innovativi, la formazione della figure professionali e le relative responsabilità costituendo momenti di riflessione e approfondimento sulla necessità di costanti aggiornamenti ed approfondimenti delle conoscenze, per

una migliore produzione edilizia, nella tutela del patrimonio socioculturale e dell'ambiente.

Il principio della "tutela degli *standard* di qualità delle prestazioni professionali" riguarda necessariamente le responsabilità deontologiche della figura professionale in quanto fiduciaria della propria committenza per la realizzazione dell'opera, che pertanto si estrinseca attraverso l'applicazione di ogni conoscenza tecnica e conoscenza specifica volta a garantire una "buona pratica" nell'esercizio dell'attività professionale.

Il CNAPP, in risposta a tali nuove esigenze, che vedono una nuova definizione della figura professionale, anche in relazione agli aspetti contrattuali con la committenza previsti dal Codice Civile, ha offerto il proprio contributo per l'identificazione del concetto di "*standard* di buona pratica" nell'esercizio dell'attività professionale con la pubblicazione di un primo manuale di Protocolli Prestazionali, inerente le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo di nuove opere in ambito privato.

La premessa ricorda che, al fine di raggiungere migliori risultati è indispensabile che ogni rapporto professionale si fondi sulla fiducia reciproca e sulla buona volontà; è inoltre necessario stabilire con chiarezza gli obblighi reciproci della committenza, dell'architetto incaricato e delle altre parti interessate alla realizzazione dell'opera.

Il principio fondamentale su cui si basa un programma di costruzione sta essenzialmente nella chiarezza del rapporto che intercorre fra la committenza e il professionista incaricato.

Il protocollo stabilisce in tal senso la conformità agli *standard* definendo un indice di corretta esecuzione dell'incarico, anche in riferimento all'osservanza dei doveri descritti dal codice deontologico.

Il manuale è composto da tre volumi che riguardano l'edilizia privata di nuova costruzione, e costituisce un *corpus* di sussidi operativi e atti contrattuali tipici in aiuto ai professionisti e di notevole valenza formativa per i giovani professionisti.

Si tratta di un testo che raccoglie in sette parti i principali argomenti relativi alla professione di architetto, dalla progettazione edilizia, agli appalti dei lavori, alla direzione dei lavori e collaudo, al coordinamento

della sicurezza, alla pratica catastale, e raccoglie la modulistica inerente le varie mansioni professionali specifiche.

La parte settima propone i riferimenti normativi, un riepilogo organico di tutta la legislazione tecnica vigente, oltre a una copiosa raccolta di giurisprudenza suddivisa per argomenti di semplice e immediata consultazione e di grande utilità per chi opera in campo professionale.

Nonostante la disciplina trattata presenti sovente punti fortemente nevralgici, la scelta di organizzare gli argomenti secondo un criterio estremamente schematico ed ordinato rende la lettura degli argomenti estremamente agevole e i contenuti dei vari argomenti trattati appaiono sintetici, ma al tempo stesso esaustivi e precisi.

Fondamentale, nell'elaborazione della stesura dei Protocolli Prestazionali nella versione definitiva, appare il contributo fornito dall'Ordine degli Architetti di Milano, che intervenendo con una relazione dell'architetto Carlo Lanza alla Prima Conferenza Nazionale degli Ordini APPC a Caserta il 13 e 14 dicembre 2007, poneva le basi per la proposizione di un metodo di esposizione poi accolto dal CNAPP.

"Il lavoro che è stato impostato consiste nella lettura analitica del testo elaborato dal Consiglio Nazionale e nella sua ricomposizione, come primo passo per una discussione che ne arricchisca i contenuti e ne integri i temi.

Lo "smembramento" delle definizioni e dei procedimenti ha consentito di individuare categorie di lettura che sono parse più opportune per un lavoro di redazione dei Protocolli Prestazionali.

Innanzitutto si sono estrapolati gli elementi utili all'indicazione delle specificità di un contratto e quindi degli elementi che lo compongono; successivamente l'elencazione di tutto ciò che, caso per caso, è necessario aggiungere alla prestazione professionale perché richiesto dalla pubblica amministrazione o dal committente stesso. Infine, una raccolta di indicazioni per una buona gestione delle diverse fasi e facce della prestazione professionale da fissare, in prima battuta e sotto la sua responsabilità, da parte del professionista e, a suo giudizio e discrezione, da comunicare o meno al committente.

Il nostro documento di lavoro si divide in tre parti.

La prima si occupa del Glossario, inserito in premessa dal Consiglio nel testo presentato. La seconda tratta dei Protocolli Prestazionali. La terza mette in relazione i Protocolli con i principi della Tariffa.

È necessario precisare da subito che la costruzione di questa lettura di lavoro del documento del Consiglio ha precipuamente due scopi: il primo è quello di chiarire, nel più opportuno dettaglio e con la più opportuna chiarezza, i compiti e le responsabilità del professionista nello svolgimento delle prestazioni che gli sono affidate in ragione delle norme di legge e dell'importanza dell'opera; il secondo è quello di costruire un sistema di valutazione, non necessariamente economica, ma inevitabilmente comparativa, delle prestazioni" (1).

Gli argomenti sono trattati pertanto in modo sistematico, stabilendo fasi di lavoro, procedure e contenuti delle prestazioni professionali in riferimento alla vigente normativa e, in tal senso, il testo costituisce sia un "manuale di concetto", sia al contempo un "manuale operativo" estremamente utile per il professionista.

Pur non avendo una diretta valenza deontologica gli *standard* prestazionali descritti costituiscono un punto di riferimento importante nel rapporto che intercorre fra la committenza e il professionista, specie in relazione agli aspetti contrattuali che, in aderenza al principio di massima chiarezza e completezza impongono al professionista di definire ogni prestazione professionale promessa nel contratto stipulato con la committenza.

Relativamente agli onorari professionali, che la tariffa propone comunque come riferimento, essi saranno liberamente trattati fra le parti così come stabilito dal Codice Civile, una volta stabilito con esattezza i contenuti e la consistenza dell'attività professionale richiesta dal committente per cui "potranno essere estrapolati e definiti con buona precisione i contenuti di base di un corretto disciplinare di incarico" (2).

Tale prima pubblicazione appartiene ad un programma editoriale del CNAPP che vedrà la costituzione di una collana di Protocolli Prestazionali che nel prossimo futuro porteranno alla trattazione di altri ambiti di lavoro professionale specifici, dall'edilizia di manutenzione e ristrutturazione, all'edilizia vincolata e restauro, agli interventi su

beni artistici e monumentali e restauro, al paesaggismo, e altri ambiti di interesse professionale.

Il progetto generale di redazione di un manuale di sussidi alla professione di architetto, appare inoltre, in un'era caratterizzata dalla grande velocità di trasmissione delle informazioni, come uno strumento fortemente dinamico nella possibilità di aggiornamento in relazione alle rapide trasformazioni delle discipline e della relativa produzione legislativa e normativa, costituendo un riferimento indispensabile e altamente attendibile e consultabile per i professionisti che operano nell'ampio settore urbanistico edilizio.

Come afferma nella prefazione il presidente del CNA, Massimo Gallione, "con la pubblicazione di questo manuale inerente le attività di progettazione, di direzione e collaudo delle nuove opere in ambito privato, il Consiglio Nazionale intende dare il proprio contributo alla definizione di quelli che, per prassi, costume, scienza e disciplina corrente, vengono definiti come standard di buona pratica nell'espletamento di tali attività" (3).

C. O.

Note:

1. Carlo Lanza, *Prima Conferenza Nazionale degli Ordini APPC a Caserta il 13 e 14 dicembre 2007*.
2. Carlo Lanza, *sito internet Ordine degli architetti di Milano Protocolli Prestazionali 9 marzo 2010, www.ordinearchitetti.mi.it*.
3. Carlo Lanza, *cit.*

Visto che le tariffe professionali non sono più vincolanti, in quale modo ci si può regolare per la compilazione di una parcella?

Le tariffe per la corresponsione degli onorari agli architetti, prima della promulgazione del Decreto Bersani "sulle liberalizzazioni" era tutelata dalla L. 143/194, e i minimi di tariffa erano stati resi inderogabili dalla L. 340/76. Il tariffario, in relazione al tipo di prestazione professionale, stabiliva aliquote, valori percentuali e categorie di opere, da applicarsi all'importo dei lavori, contenuti nelle tabelle allegate. I compensi relativi a prestazioni in cui il tempo può costituire elemento precipuo di valutazione potevano essere conteggiati a vacazione.

Il libro terzo dei "Protocolli Prestazionali", stabilisce i criteri per il conteggio degli onorari professionali, mantenendo come riferimento la tariffa della L. 143/1949 affinché siano stabilite con precisione le prestazioni, i cui importi saranno tuttavia definiti contrattualmente fra professionista e committenza, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, capo II°, delle professioni intellettuali, Art. 2233.

LE VOSTRE DOMANDE

Il curatore della rubrica risponderà ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail:

architettielavoro@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.